

INVALIDITA' CIVILE



INDICE

1.	INVALIDITÀ CIVILE	pag. 1
1.1	Requisiti per richiedere l'invalidità	pag. 1
1.2	Come si richiede	pag. 1
1.3	Accertamento	pag. 2
1.4	Gradi di invalidità	pag. 2
1.5	Diritti e indennità economiche connessi ai gradi di invalidità	pag. 3
	ELENCO DELLE NORMATIVE	pag. 6

INVALIDITÀ CIVILE

1. INVALIDITA' CIVILE

La legge 118/1971 art.2, definisce mutilati ed invalidi civili i *“cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età . Ai soli fini dell’assistenza socio-sanitaria e della concessione dell’indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”*.

Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti per i quali esistono altre leggi.

1.1 **Requisiti per richiedere l’invalidità**

Per richiedere l’invalidità è necessario:

- essere cittadino italiani oppure avere lo stato di: rifugiato, apolide, cittadino di San Marino, cittadino di paese UE, cittadini extra UE con permesso per soggiornanti di lungo periodo o con permesso di soggiorno di durata superiore ad un anno
- avere la residenza stabile in Italia

1.2 **Come si richiede**

È necessario che il proprio medico curante inoltri all’Inps un certificato medico telematico attestante la patologia. Con la ricevuta di invio, rilasciata dal medico, bisogna collegarsi al sito Inps www.inps.it, autenticarsi con codice fiscale e PIN e seguire la procedura indicata, oppure recarsi al patronato Inas-Cisl per essere maggiormente assistiti e tutelati nella presentazione della pratica (scelta consigliata).

1.2.1 **Documentazione necessaria**

- Copia documento identità
- Stato civile
- Codice fiscale
- Certificato medico telematico (che vale 90 giorni dalla data del rilascio)
- Eventuali verbali di invalidità civile precedenti
- Carta di soggiorno o permesso di soggiorno di lunga durata (per cittadini extra UE)

1.3 Accertamento

1.3.1 Visita di accertamento

La commissione medica convoca l'interessato per effettuare la visita di accertamento (in caso di patologie oncologiche la convocazione avviene entro 20 giorni circa) alla quale è necessario presentarsi con la documentazione medica che comprova la malattia/patologia/infermità, possibilmente rilasciata da strutture pubbliche come ATS (ex Asl), ospedali, ecc. La visita consiste in una presa visione della documentazione/certificazione che attesta la patologia.

Il verbale validato viene inviato dall'Inps al domicilio del richiedente, è importante verificare che lo stesso sia definitivo.

1.3.2 Valutazione della commissione

La valutazione della commissione prevede l'indicazione di una percentuale di invalidità che determina una serie di diritti connessi sia di natura previdenziale che assistenziale e/o altre agevolazioni.

Se dal riconoscimento dell'invalidità deriva un beneficio economico sarà contestualmente attivata l'erogazione dello stesso attraverso la compilazione telematica del modello AP 70 che può essere compilato individualmente o tramite supporto del patronato Inas-Cisl (scelta consigliata).

ATTENZIONE!

È possibile ricorrere, in via giudiziale, contro il giudizio espresso dalla commissione medica entro e non oltre 6 mesi dal ricevimento del verbale ma è opportuno rivolgersi al Patronato Inas-Cisl (scelta consigliata) o a un legale con un congruo anticipo rispetto al termine di scadenza di 6 mesi.

Il ricorso in giudizio è opportuno quando dal riconoscimento di una certa percentuale può derivare un beneficio di carattere economico.

1.4 Gradi di invalidità

Il grado di invalidità è definito dalle tabelle contenute nel Decreto Ministeriale della sanità del 5 febbraio 1992.

1.5 Diritti e indennità economiche connessi ai gradi di invalidità

In relazione al grado di invalidità possono essere riconosciute delle indennità economiche e altre agevolazioni.

Le indennità economiche assistenziali sono quelle a cui la persona ha diritto per il fatto di presentare determinati requisiti di invalidità ed eventualmente basso reddito (pensione di invalidità, assegno mensile di assistenza, indennità mensile di frequenza, indennità di accompagnamento).

Le altre agevolazioni sono esenzioni, agevolazioni fiscali, fornitura di protesi e ausili, diritto alla mobilità e norme per la facilitazione della mobilitazione e misure per l'agevolazione dell'esercizio del diritto di voto.

1.5.a Invalidità inferiore al 34% → la persona è ritenuta NON INVALIDA in quanto la patologia non è invalidante o determina una riduzione della capacità lavorativa non superiore a 1/3. Non è prevista alcuna prestazione.

1.5.b Invalidità tra il 34% e il 73% → la persona è ritenuta INVALIDA con riduzione permanente della capacità lavorativa.

Non sono riconosciuti benefici economici diretti ma sono previste alcune prestazioni connesse al grado di invalidità

- dal 34%: ausili e protesi gratuiti previsti dal nomenclatore nazionale in base alla patologia
- dal 46%: iscrizione agli elenchi provinciali del lavoro per il collocamento obbligatorio che deve essere richiesta dagli invalidi non occupati o part-time.
- dal 51%: i lavoratori dipendenti invalidi possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata (a giorni), di un congedo per cure per un periodo non superiore a 30 giorni. Tale congedo è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato con richiesta del medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta. Durante il periodo di congedo il dipendente ha lo stesso trattamento economico previsto per la malattia. Il lavoratore è tenuto a documentare l'avvenuta sottoposizione alle cure. Il congedo non incide sul calcolo del periodo di comporto.
- Dal 60%: iscrizione alle liste di collocamento obbligatorio dei lavoratori invalidi assunti in modo ordinario. Essi possono essere inseriti tra le quote obbligatorie dell'azienda senza interrompere il rapporto di lavoro.
- Dal 67%: oltre ad ausili e protesi anche presidi gratuiti previsti dal nomenclatore nazionale in base alla patologia; tessera di esenzione del pagamento del ticket per le prestazioni di assistenza specialistica, ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di laboratorio; agevolazioni per abbonamenti ai mezzi pubblici; agevolazioni per graduatorie case popolari; agevolazione per canone telefonico in base al reddito.

1.5.c Invalidità tra il 74% e il 99% → la persona è ritenuta INVALIDA con riduzione permanente della capacità lavorativa.

- Dal 74%: assegno mensile di assistenza pari a 282,55 € (per il 2018)¹ per redditi personali complessivi inferiori a 4.853,29 € (per il 2018) purché inoccupati, occupati saltuariamente o presso cooperative sociali; è necessaria l'iscrizione alle liste del collocamento obbligatorio per poter ricevere la prestazione di assegno mensile di assistenza. L'assegno mensile si trasforma in assegno sociale al compimento del 66° anno di età + 7 mesi²
- Dal 75%: riconoscimento, ai lavoratori dipendenti, di contributi figurativi³ pari a 2 mesi per ogni anno di lavoro svolto dopo il riconoscimento dell'invalidità, per un massimo di 60 mesi quindi il massimo di contribuzione figurativa si raggiunge con 30 anni di lavoro nella condizione di invalido al 75%.

¹ L'importo va verificato poiché viene adeguato ogni anno

² L'età varia in relazione all'età pensionabile stabilita per il diritto all'assegno sociale

³ In alcuni periodi in cui il lavoratore non può svolgere la normale attività lavorativa (per malattia, maternità, disoccupazione, cassa integrazione, invalidità ecc.), viene meno, per il datore di lavoro, l'obbligo di versare i relativi contributi previdenziali. Per garantire comunque ai lavoratori la copertura assicurativa e il diritto alla pensione, in taluni casi giudicati meritevoli di tutela, la legge prevede l'accreditamento sul conto assicurativo dei lavoratori iscritti presso l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti dei relativi contributi. Questi periodi, pur essendo privi di contribuzione obbligatoria o versata ad altro titolo, sono quindi coperti sul piano pensionistico e vengono considerati, salvo rare eccezioni, utili sia fini del diritto che della misura della pensione.

1.5.d Invalidità al 100% → la persona è ritenuta inabile con totale e permanente inabilità lavorativa.

Si ha diritto all'assegno di invalidità civile (di tipo assistenziale) per 13 mesi pari a 282,55 € (per il 2018) in presenza di redditi personali inferiori a 16.664,36 €. Al compimento del 66° anno di età + 7 mesi la pensione mensile si trasforma in assegno sociale.

NOTA BENE!

Il verbale di invalidità può contenere l'indicazione di rivedibilità legata alla patologia. In tal caso l'INPS richiama a visita ma, qualora ciò non avvenisse, è consigliabile contattare l'INPS per un sollecito per evitare che la prestazione venga sospesa.

1.5.1 Indennità di accompagnamento

L'indennità di accompagnamento viene concessa se l'invalido si trova nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ha bisogno di un'assistenza continua.

L'indennità viene pagata mensilmente, per 12 mesi, ed il suo importo è pari a 516,35 € per il 2018⁴.

L'invalido deve avere i seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o cittadino UE residente in Italia o extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- residenza in Italia;

NOTA BENE!

In caso di ricovero in strutture sanitarie con retta a carico dello Stato o di altro ente pubblico o in reparti di lungodegenza o riabilitativi l'indennità viene sospesa per tutto il periodo e riprende al termine del ricovero.

Inoltre l'indennità:

- non è cumulabile con altre indennità simili erogate per cause di servizio, lavoro o guerra;
- non è subordinata a limiti di reddito;
- è indipendente dall'età della persona;
- è indipendente dalla composizione del nucleo familiare dell'invalido;
- non è reversibile (cioè non si trasmette agli eredi dopo la morte dell'invalido);
- è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.

Al raggiungimento della maggiore età è possibile richiedere anche l'invalidità civile. La richiesta deve essere presentata con qualche mese di anticipo rispetto al compimento del 18° anno.

⁴ L'importo va verificato poiché viene adeguato ogni anno

1.5.2 I ndennità di frequenza

L'indennità di frequenza è concessa al minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età. Lo scopo dell'indennità è quello di fornire un sostegno alle famiglie di minori invalidi che devono sostenere spese legate alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali, di centri diurni anche di tipo semi-residenziale pubblici o privati convenzionati specializzati nel trattamento terapeutico e nella riabilitazione e recupero di persone portatrici di handicap; oppure frequenza di scuole pubbliche o private legalmente riconosciute, di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido; oppure frequenza di centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati, purché convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti.

L'indennità viene pagata mensilmente ed il suo importo è pari a 282,55 € per il 2018⁵ ed è legata all'effettiva frequenza scolastica⁶.

Il minore invalido deve avere i seguenti requisiti:

- la cittadinanza italiana, o essere cittadini UE residenti in Italia o extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- residenza in Italia;
- non superare un reddito personale annuo di euro 4.853,29⁷ €
- non essere ricoverati con carattere di continuità e permanenza in istituti pubblici.

Al raggiungimento della maggiore età è possibile richiedere la trasformazione dell'indennità di frequenza in invalidità civile. La richiesta deve essere presentata con qualche mese di anticipo rispetto al compimento del 18° anno. Qualora la domanda venga presentata successivamente è necessario un certificato medico e la prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Le indennità economiche previdenziali sono quelle a cui la persona ha diritto perché presenta determinati requisiti di invalidità e, prima di diventare invalida, ha lavorato e quindi ha versato dei contributi previdenziali.

Se l'invalido ha lavorato può aver diritto all'assegno ordinario di invalidità lavorativa nel caso in cui sia assicurato all'INPS e abbia versato almeno 3 anni di contributi negli ultimi 5 anni. Tale assegno viene concesso, per un importo che varia in relazione ai contributi versati, anche se si continua a lavorare.



PER RLS

Nel caso in cui in azienda siano presenti lavoratori con disabilità, è necessario verificare che il documento di valutazione dei rischi e le procedure di emergenza tengano conto delle particolari condizioni del lavoratore e prevedano misure adeguate.

5 L'importo va verificato poiché viene adeguato ogni anno

6 Per frequenza scolastica in questo caso, intendiamo dall'asilo nido alla scuola superiore e non viene erogata nei periodi di interruzione della frequenza. Di norma, quindi, sono pagati per intero i mesi da ottobre a giugno. In caso di frequenza in ulteriori periodi è necessario presentare la documentazione attestante la frequenza.

7 L'importo va verificato poiché viene adeguato ogni anno

ELENCO NORMATIVE

Legge 118/1971 – “Norme in favore di mutilati e invalidi civili”

Legge 18/1980 – “Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili.”

Legge 289/1990 – “Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla L. 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un’indennità di frequenza per i minori invalidi”

Decreto Ministeriale della Sanità del 5 febbraio 1992

Legge 68/1999 – “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”

Legge 388/2000 – “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”

D. Lgs. 151/2015 – “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità”